



## UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di  
**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**  
Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo  
C.F. – P. IVA: 03241670987  
**Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886**  
e-mail: [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)  
PEC: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

Ordinanza n. 4

Edolo, lì 20/01/2026

### ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA G. TREBOLDI COMUNE DI EDOLO (BS)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

**Premesso** che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Vista** la richiesta ricevuta in data 19/01/2026 da parte della ditta "DIAGO S.r.l.", con sede in via Ghislandi n. 45 - Brescia, acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 157 del 20/01/2026, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via G. Treboldi nel Comune di Edolo (BS), per effettuare in sicurezza attività di posa canalizzazioni e cavi per conto di E-Distribuzione S.p.A.;

**Acquisite** le autorizzazioni emesse da parte del Comune di Edolo – Area lavori pubblici e ambiente;

**Ravvisata** la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga in sicurezza al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

**Richiamati:**

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

#### ORDINA

**NEL COMUNE DI EDOLO (BS)**  
**L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA**  
**REGOLATO CON LANTERNE SEMAFORICHE E/O MOVIERI,**  
**CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA**  
**E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**  
**DAL GIORNO 26/01/2026 AL GIORNO 27/02/2026 (H. 0-24)**  
**IN VIA G. TREBOLDI (come planimetria allegata)**

#### DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- che siano rispettate le prescrizioni contenute all'interno delle autorizzazioni emesse da parte del Comune di Edolo;
- di segnalare l'area di cantiere, tramite il posizionamento dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, anche sulle principali intersezioni, mantenendone l'efficienza;
- che il richiedente o chi da esso preposto, sia in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

## INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
  - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
  - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane ed il Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

## TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al richiedente "DIAGO S.r.L.";
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento  
(Agt. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
(Dott. Renato Armanaschi)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.